

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 22

Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

51° anno  
25 gennaio 2008

Sommaio

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

## REGOLAMENTI

|   |    |
|---|----|
| Regolamento (CE) n. 57/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli   | 1  |
| ★ <b>Regolamento (CE) n. 58/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri</b> .....  | 3  |
| ★ <b>Regolamento (CE) n. 59/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante novantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban</b> .....   | 4  |
| ★ <b>Regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante deroga al regolamento (CE) n. 327/98 per quanto riguarda la ripartizione in sottoperiodi, per il 2008, di un contingente tariffario per l'importazione di riso lavorato e semilavorato</b> .....   | 6  |
| ★ <b>Regolamento (CE) n. 61/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante modifica, per quanto riguarda il dinoprostone, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup></b> ..... | 8  |
| Regolamento (CE) n. 62/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo .....   | 10 |

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/74/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 11

Protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ..... 13

2008/75/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale del caffè sulla designazione del depositario dell'accordo internazionale sul caffè del 2007** ..... 20

---

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (GU L 226 del 30.8.2007)** ..... 21

- ★ **Rettifica della direttiva 2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 6 del 10.1.2008)** ..... 21



## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 57/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC   | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00  | IL                                | 154,9                               |
|   | MA                                | 50,2                                |
|   | TN                                | 125,1                               |
|   | TR                                | 103,1                               |
|   | ZZ                                | 108,3                               |
| 0707 00 05  | JO                                | 178,8                               |
|   | TR                                | 107,4                               |
|   | ZZ                                | 143,1                               |
| 0709 90 70  | MA                                | 91,9                                |
|   | TR                                | 125,7                               |
|   | ZZ                                | 108,8                               |
| 0709 90 80  | EG                                | 137,4                               |
|   | ZZ                                | 137,4                               |
| 0805 10 20  | EG                                | 43,9                                |
|   | IL                                | 54,5                                |
|   | MA                                | 66,4                                |
|   | TN                                | 62,1                                |
|   | TR                                | 83,4                                |
|   | ZZ                                | 62,1                                |
| 0805 20 10  | MA                                | 104,1                               |
|   | TR                                | 104,3                               |
|   | ZZ                                | 104,2                               |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,<br>0805 20 90 | CN                                | 43,9                                |
|   | IL                                | 105,3                               |
|   | MA                                | 146,1                               |
|   | PK                                | 51,2                                |
|   | TR                                | 102,6                               |
|   | ZZ                                | 89,8                                |
| 0805 50 10  | BR                                | 72,8                                |
|   | EG                                | 74,2                                |
|   | IL                                | 120,2                               |
|   | TR                                | 122,6                               |
|   | ZZ                                | 97,5                                |
| 0808 10 80  | CA                                | 87,8                                |
|   | CL                                | 60,8                                |
|   | CN                                | 81,9                                |
|   | MK                                | 36,5                                |
|   | US                                | 115,3                               |
|   | ZA                                | 60,7                                |
|   | ZZ                                | 73,8                                |
| 0808 20 50  | CL                                | 59,3                                |
|   | CN                                | 71,5                                |
|   | TR                                | 116,7                               |
|   | US                                | 110,5                               |
|   | ZA                                | 95,8                                |
|   | ZZ                                | 90,8                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 58/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, la presentazione delle offerte da parte degli operatori deve essere accompagnata da una cauzione di 10 EUR per tonnellata, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>.

(2) I prezzi dei cereali sul mercato comunitario hanno registrato in generale un rialzo spettacolare dall'inizio della campagna 2007/2008. Questo rialzo non è tuttavia costante e si osservano fluttuazioni considerevoli di tali prezzi, così che si è prodotto un divario, a volte molto consistente, fra i prezzi al ribasso sul mercato comunitario e il prezzo al quale i prodotti sono venduti nell'ambito delle gare in uscita dalle scorte di intervento. A motivo di questi divari, si constata che alcune partite aggiudicate non sono ritirate dagli operatori beneficiari

delle gare. La cauzione di 10 EUR per tonnellata attualmente fissata non risulta quindi sufficiente a garantire il ritiro di tali partite. Per evitare questa situazione e permettere l'efficace funzionamento della gara disciplinata dal regolamento (CE) n. 712/2007, è opportuno aumentare tale cauzione.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 712/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 712/2007 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

Le vendite di cui all'articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento, la cauzione per l'offerta è fissata a 25 EUR per tonnellata.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1227/2007 (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 367/2007 (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 59/2008 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2008****recante novantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 16 gennaio 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

*Per la Commissione*

Eneko LANDÁBURU

*Direttore generale delle Relazioni esterne*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 11).

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (1) Hamid **Al-Ali** [*alias* a) Dr. Hamed Abdullah **Al-Ali**, b) Hamed **Al-'Ali**, c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, g) Abu Salim]. Data di nascita: 20.1.1960. Nazionalità: kuwaitiana.
  - (2) Jaber **Al-Jalamah** [*alias* a) Jaber **Al-Jalahmah**, b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, e) Jabir **Al-Jalhami**, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad]. Data di nascita: 24.9.1959. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101423404.
  - (3) Mubarak Mushkhas Sanad **Al-Bathali** [*alias* a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, c) Mubarak **Al-Bathali**, d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, f) Mubarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Data di nascita: 1.10.1961. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101856740 (passaporto kuwaitiano).
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 60/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2008

recante deroga al regolamento (CE) n. 327/98 per quanto riguarda la ripartizione in sottoperiodi, per il 2008, di un contingente tariffario per l'importazione di riso lavorato e semilavorato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, prevede che i contingenti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento siano divisi in più sottoperiodi al fine di scaglionare le importazioni di riso nell'arco dell'anno.

(2) A causa delle perturbazioni dei flussi di importazione nella Comunità di riso originario degli Stati Uniti d'America, verificatesi nel 2006 e nel 2007 in seguito alla comparsa, sul mercato americano, di riso contaminato da riso geneticamente modificato denominato «LL RICE 601», il contingente di 38 721 tonnellate di riso lavorato o semilavorato originario di questo paese, facente parte del contingente globale d'importazione di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui al regolamento (CE) n. 327/98, non ha potuto essere interamente utilizzato nel 2007 per le importazioni di riso originario degli Stati Uniti.

(3) Poiché gli Stati Uniti sono un fornitore abituale di riso per la Comunità, è opportuno consentire nel più breve

tempo possibile la ripresa dei normali flussi di importazione di riso originario di questo paese. A questo scopo occorre modificare, per il 2008, la divisione in sottoperiodi del contingente globale d'importazione di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato, aggiungendo un sottoperiodo supplementare in febbraio per il contingente di riso originario degli Stati Uniti d'America, e, nell'ambito di questo contingente, è opportuno spostare dai sottoperiodi di aprile e luglio 2008 a quello di febbraio 2008 un quantitativo sufficiente per raggiungere il suddetto obiettivo, senza peraltro provocare perturbazioni sul mercato comunitario o nelle importazioni di diversa origine e nei limiti del quantitativo totale annuo di 38 721 tonnellate del contingente in questione.

(4) Sempre a causa delle perturbazioni sopra ricordate, alcuni titoli di esportazione non hanno potuto essere utilizzati nel 2007. Sarebbe dunque opportuno autorizzarne l'eventuale utilizzazione nel 2008.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 327/98 per il 2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Per il 2008, il quantitativo di 38 721 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, che costituisce il contingente con numero d'ordine 09.4127, originario degli Stati Uniti d'America, di cui all'allegato IX, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, è ripartito conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, rilasciati nel 2007 dai paesi terzi menzionati nel medesimo articolo, possono essere utilizzati per le domande di titoli di importazione presentate per l'anno contingente 2008.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

Ripartizione in sottoperiodi, per il 2008, del contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

| Paese d'origine       | Quantità in tonnellate | Numero d'ordine | Sottoperiodi (quantità in tonnellate) |          |        |        |           |                  |
|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|------------------|
|                       |                        |                 | Gennaio                               | Febbraio | Aprile | Luglio | Settembre | Ottobre          |
| Stati Uniti d'America | 38 721                 | 09.4127         | 9 681                                 | 13 813   | 10 151 | 5 076  | —         |                  |
| Thailandia            | 21 455                 | 09.4128         | 10 727                                |          | 5 364  | 5 364  | —         |                  |
| Australia             | 1 019                  | 09.4129         | 0                                     |          | 1 019  | —      | —         |                  |
| Altre origini         | 1 805                  | 09.4130         | 0                                     |          | 1 805  | —      | —         |                  |
| Tutti i paesi         |                        | 09.4138         |                                       |          |        |        |           | ( <sup>1</sup> ) |
| Totale                | 63 000                 | —               | 20 408                                | 13 813   | 18 339 | 10 440 | —         |                  |

(<sup>1</sup>) Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.  
I quantitativi modificati per il 2008 riguardano unicamente l'origine Stati Uniti d'America e il totale di ciascun sottoperiodo.

**REGOLAMENTO (CE) N. 61/2008 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2008****recante modifica, per quanto riguarda il dinoprostone, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (2) Le sostanze dinoprost trometamina e dinoprost sono incluse nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 nella categoria dei composti organici, per tutti i mammiferi. Al comitato per i medicinali veterinari (CVMP) è stato chiesto di esaminare se le valutazioni effettuate e le conclusioni tratte per le sostanze dinoprost trometamina e dinoprost valgano anche per il dinoprostone. Il CVMP ha giudicato che, in considerazione dell'analogia strutturale del dinoprostone e del dinoprost, nonché del fatto che il dinoprostone è metabolizzato rapidamente in dinoprost, le valutazioni dell'innocuità effettuate per le sostanze dinoprost trometamina e dinoprost si applicano anche al dinoprostone. Di conseguenza

il CVMP ha concluso che non è necessario stabilire limiti massimi di residui per tale sostanza. Sulla base delle conclusioni del CVMP è opportuno inserire una nuova voce nell'allegato II, nella categoria dei composti organici, per il dinoprostone, per tutti i mammiferi.

- (3) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.
- (4) Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(2)</sup>.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

## ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui)

**2. Composti organici**

| Sostanze farmacologicamente attive | Specie animale    |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Dinoprostone</b>                | Tutti i mammiferi |

**REGOLAMENTO (CE) N. 62/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 gennaio 2008**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(2)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 23 gennaio 2008, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 marzo 2008, per la zona di destina-

zione 1) Africa, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d'accettazione delle domande presentate dal 16 al 22 gennaio 2008 e sospendere per questa zona fino al 16 marzo 2008 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 22 gennaio 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 73,49 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.

2. Fino al 16 marzo 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 23 gennaio 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 25 gennaio 2008.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1211/2007 (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

(2008/74/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro («TDCA»), firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, è stato concluso il 26 aprile 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.
- (3) Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica sudafricana un protocollo addizionale del TDCA per tener conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri all'Unione europea.

(4) I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(5) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo addizionale dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri. Esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

DECIDE:

*Articolo 1*

La firma del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto protocollo addizionale.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

<sup>(1)</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.

*Articolo 3*

La Comunità europea e i suoi Stati membri applicano in via provvisoria il protocollo addizionale a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

---

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE**

**dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

di seguito denominati congiuntamente «Parti contraenti»,

CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro («TDCA»), è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007;

CONSIDERANDO CHE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005, l'adesione delle nuove parti contraenti al TDCA deve essere concordata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo TDCA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania (di seguito denominate «i nuovi Stati membri») diventano parti contraenti del TDCA e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

#### CAPO I

### MODIFICHE DEL TESTO DEL TDCA, COMPRESI GLI ALLEGATI E I PROTOCOLLI

#### Articolo 2

#### Lingue e numero degli originali

L'articolo 108 del TDCA è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 108

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.»

#### Articolo 3

#### Norme d'origine

Il protocollo 1 del TDCA è modificato come segue:

1) l'articolo 16, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG “ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”  
 ES “EXPEDIDO A POSTERIORI”  
 CS “VYSTAVENO DODATEČNĚ”  
 DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”  
 DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”  
 ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”  
 EL “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”  
 EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”  
 FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”  
 IT “RILASCIATO A POSTERIORI”  
 LV “ĪZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”  
 LT “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”  
 HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”  
 MT “MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT”  
 NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI”  
 PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ”  
 PT “EMITIDO A POSTERIORI”  
 RO “EMIS A POSTERIORI”  
 SL “IZDANO NAKNADNO”  
 SK “VYDANÉ DODATOČNE”  
 FI “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”  
 SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND”;»

2) l'articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

BG “ДУБЛИКАТ”  
 ES “DUPLICADO”



CS "DUPLIKÁT"  
 DA "DUPLIKAT"  
 DE "DUPLIKAT"  
 ET "DUPLIKAAT"  
 EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"  
 EN "DUPLICATE"  
 FR "DUPLICATA"  
 IT "DUPLICATO"  
 LV "DUBLIKĀTS"  
 LT "DUBLIKATAS"  
 HU "MÁSODLAT"  
 MT "DUPLIKAT"  
 NL "DUPLICAAT"  
 PL "DUPLIKAT"  
 PT "SEGUNDA VIA"  
 RO "DUPLICAT"  
 SL "DVOJNIK"  
 SK "DUPLIKÁT"  
 FI "KAKSOISKAPPALE"  
 SV "DUPLIKAT";»

3) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

#### DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

##### Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...<sup>(1)</sup>) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход<sup>(2)</sup>.

##### Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ...<sup>(1)</sup>] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...<sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

##### Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kin-nitus nr ...<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ...<sup>(2)</sup> sooduspäritolu-ga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

##### Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...<sup>(1)</sup>] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

##### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [auto-risation douanière n° ...<sup>(1)</sup>] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [auto-rizzazione doganale n. ...<sup>(1)</sup>] dichiara che, salvo indicazione contra-ria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas piln-vara Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...<sup>(2)</sup>.

##### Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudi-jimo Nr. ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

##### Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...<sup>(2)</sup> származásúak.

##### Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

**Versione neerlandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... <sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn <sup>(2)</sup>.

**Versione polacca**

Eksporтер produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... <sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... <sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

**Versione portoghese**

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... <sup>(1)</sup>], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... <sup>(2)</sup>.

**Versione rumena**

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... <sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... <sup>(2)</sup>.

**Versione slovena**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... <sup>(1)</sup>) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... <sup>(2)</sup> poreklo.

**Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... <sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... <sup>(2)</sup>.

**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... <sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita <sup>(2)</sup>.

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... <sup>(1)</sup>) försäkras att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung <sup>(2)</sup>.

**Versioni sudafricane**

Bagwebi ba go romela ntle ditōweletōwa tōeo di akaretōwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditōwantle ya tumelelo ... <sup>(1)</sup>) ba ipolela gore ntle le moo go laeditōwego, ditōweletōwa tōe ke tōa go tōwa <sup>(2)</sup> ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tummelo ya thepa naheng No ... <sup>(1)</sup>) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositse ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa ... tshimoloho e kgethilweng <sup>(2)</sup>.

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No ... <sup>(1)</sup>) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa ... dinaga tse di thokegang <sup>(2)</sup>.

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngelignya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo ... <sup>(1)</sup>) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito ... ngeyenzabuko lebonelelwako <sup>(2)</sup>.

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu ... <sup>(1)</sup>), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa ... vhubwo hune ha khou funesewa kana u takaleleswa <sup>(2)</sup>.

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro ... <sup>(1)</sup>) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene <sup>(2)</sup>.

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ... <sup>(1)</sup>) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong <sup>(2)</sup> is.

Umtumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro ... <sup>(1)</sup>) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine ... mwelaphi enconyiswako <sup>(2)</sup>.

Umtumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo ... <sup>(1)</sup>) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso ... zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye <sup>(2)</sup>.

Umtumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo ... yokugunyaza yentela yempahla ... <sup>(1)</sup> uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka ... endaweni ekhethekileyo <sup>(2)</sup>.

..... <sup>(3)</sup>

(Luogo e data)

..... <sup>(4)</sup>

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

<sup>(2)</sup> Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

<sup>(4)</sup> Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

## CAPO II

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE***Articolo 4***Merci in transito o in custodia temporanea**

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Sudafrica in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri in Sudafrica, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo 1 del TDCA e, alla data dell'adesione, siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Sudafrica o nel nuovo Stato membro.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

## CAPO III

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 5*

Il presente protocollo è parte integrante del TDCA.

*Articolo 6*

1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica del Sudafrica secondo le rispettive procedure.

2. Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

*Articolo 7*

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Articolo 8*

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhanda seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétézer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-ghaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbri dvetisícšedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки  
 Por los Estados miembros  
 Za členské státy  
 For medlemsstaterne  
 Für die Mitgliedstaaten  
 Liikmesriikide nimel  
 Για τα κράτη μέλη  
 For the Member States  
 Pour les États membres  
 Per gli Stati membri  
 Dalībvalstu vārdā  
 Valstybių narių vardu  
 A tagállamok részéről  
 Ghall-Istati Membri  
 Voor de lidstaten  
 W imieniu państw członkowskich  
 Pelos Estados-Membros  
 Pentru statele membre  
 Za členské štáty  
 Za države članice  
 Jäsenvaltioiden puolesta  
 På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност  
 Por la Comunidad Europea  
 Za Evropské společenství  
 For Det Europæiske Fællesskab  
 Für die Europäische Gemeinschaft  
 Euroopa Ühenduse nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
 For the European Community  
 Pour la Communauté européenne  
 Per la Comunità europea  
 Eiropas Kopienas vārdā  
 Europos bendrijos vardu  
 Az Európai Közösség részéről  
 Ghall-Komunità Ewropea  
 Voor de Europese Gemeenschap  
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
 Pela Comunidade Europeia  
 Pentru Comunitatea Europeană  
 Za Európske spoločenstvo  
 za Evropsko skupnost  
 Euroopan yhteisön puolesta  
 För Europeiska gemenskapen

For the Republic of South Africa  
 wa Repapoliki ya Afrika Borwa  
 Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa  
 Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa  
 WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika  
 wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe  
 Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga  
 Vir die Republiek van Suid-Afrika  
 weRiphabhliki yeSewula Afrika  
 WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika  
 WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 21 gennaio 2008****relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale del caffè  
sulla designazione del depositario dell'accordo internazionale sul caffè del 2007**

(2008/75/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafi da 1 a 4, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della sua 98<sup>a</sup> sessione, il Consiglio internazionale del caffè ha adottato, con la risoluzione 431 del 28 settembre 2007, il testo del nuovo accordo internazionale sul caffè del 2007.
- (2) L'accordo internazionale sul caffè del 2001 è stato prorogato di un anno, a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 2007 fino al 30 settembre 2008, con la risoluzione 432 del 28 settembre 2007.
- (3) L'Accordo internazionale sul caffè del 2007 prevede, all'articolo 2, paragrafo 10, che il futuro depositario venga designato con decisione unanime del Consiglio internazionale del caffè ai sensi dell'Accordo internazionale sul caffè del 2001 in vigore. Detta decisione deve essere presa all'unanimità entro il 31 gennaio 2008.

(4) La designazione del depositario è nell'interesse della Comunità europea.

(5) È necessario definire la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale del caffè,

DECIDE:

*Articolo unico*

La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale del caffè consiste nel votare a favore della designazione dell'Organizzazione internazionale del caffè quale depositaria dell'accordo internazionale sul caffè del 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. JARC

**RETTIFICHE****Rettifica della direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III**

*(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 226 del 30 agosto 2007)*

A pagina 19, articolo 2, il paragrafo 1 va letto come segue:

«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 giugno 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

---

**Rettifica della direttiva 2008/4/CE della Commissione del 9 gennaio 2008 che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea (Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 6 del 10 gennaio 2008)*

Alla pagina 4, l'articolo 2, va letto come segue:

«Articolo 2

Gli Stati membri attueranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 luglio 2008.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.»

---